



Decreto Dirigenziale n. 51 del 14/05/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario
Regionale

Oggetto dell'Atto:

Reg CE 852/2004: "Riconoscimento" con Approval number CEIT AIP150 24 Ditta
Rummo spa, sita in Benevento

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.111 concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

VISTA la Direttiva 2009/39/CE del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 111/92, così come modificato dall' art. 8 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”- Legge di conversione n.189/2012, che stabilisce:

a. la competenza al rilascio dell' autorizzazione/riconoscimento alla produzione e al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali è stata trasferita alle Regioni;

b. il riconoscimento per gli stabilimenti in questione deve avvenire ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Reg. CE 852/2004 previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti generali e specifici previsti dalla legislazione alimentare vigente nonché della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti;

CONSIDERATO

a. che il D.lgs 193/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione del Regolamenti comunitari nel medesimo settore”che individua le Autorità competenti nell'ambito della sicurezza alimentare (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie Locali);

b. che le Aziende sanitarie sono le autorità competenti al controllo ufficiale nell’ambito del c.d. pacchetto igiene ed esercitano dette funzioni secondo le modalità previste in particolare dall’art. 54 del Reg. 882/04;

c. che in ottemperanza dell'art. 31 del Reg. CE 882/2004, l'autorità competente locale riesamina il riconoscimento dello stabilimento in occasione di un nuovo controllo ufficiale inteso a verificare che lo stabilimento soddisfa anche gli altri requisiti della normativa in materia di alimenti;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute n. 2004/OFF.360/27 del 27/08/2004 ;

VISTA la nota esplicativa DGSAN/Uff.IV/I.5.i.h.3/35179-P del 19/10/2012, art. 8 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 sulla trasmissione al Ministero della Salute dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti sul territorio regionale dopo l'entrata in vigore del decreto legge citato;

VISTA la D.G.R.C. n. 228 del 31/5/2011 -Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 29/04/2010 in merito alle linee guida applicative dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004 in materia di igiene degli alimenti ;

VISTO

il DPR 160/2010 sul riordino e la disciplina delle funzioni amministrative e dell'organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);

VISTA l'istanza, presentata alla Regione per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente acquisita in data 22 aprile 2015, prot. n. 0276835 dalla Ditta “Rummo spa “ di Rummo Cosimo – P.IVA 01418030621- con sede legale ed operativa sita in Contrada Ponte Valentino- 82100- Benevento, diretta ad ottenere il riconoscimento per la produzione e il confezionamento presso il

proprio stabilimento di alimenti arricchiti di vitamine e minerali , ricadenti nel campo di applicazione del Dlgs n.111/92 nella tipologia di:

1. alimenti per la prima infanzia- pasta secca di semola di grano duro addizionata di vitamine e minerali (Direttiva 2009/39/2009) ;
2. pasta di semola arricchita con vitamine per mercato USA, pasta alimentare all"uovo vitaminizzata per esportazione USA (ex Reg CE 1925/2006);

VISTO i verbali di sopralluogo effettuati nelle date del 08/01/2015 e 09/01/2015 presso lo stabilimento in oggetto dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN dell’A.S.L.Benevento nonché la nota prot. n.60395 nella quale viene espresso il parere favorevole al rilascio dell’atto di riconoscimento dello stabilimento “*de quo*” ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

RITENUTO di dover procedere al rilascio di un decreto di riconoscimento ex novo, stante le sostanziali variazioni apportate dalla Ditta sia in merito all'ampliamento strutturale dei locali e degli impianti, sia per la variazione della tipologia produttiva estesa a prodotti alimentari vitaminizzati destinati al mercato USA;

DATO ATTO che la documentazione acquista agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO necessario rilasciare una autorizzazione con l'attribuzione di un Approval number tramite il Sistema S.INTE.S.I.S Strutture del Ministero della Salute per gli stabilimenti riconosciuti ex D.lgs n.111/92;

STABILITO che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti è trasmesso secondo le specifiche ministeriali indicate nella nota DGISAN prot. n.0035179-P -del 19/10/2012;

VISTO il D.P.G.R.C. n.212 del 31/10/2013;

VISTA la DGRC n.427 del 27/09/2013;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD competente per materia, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Funzionario Responsabile del procedimento

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. La Ditta “Rummo spa” – P.IVA 01418030621- con sede legale ed operativa sita in Contrada Ponte Valentino- 82100- Benevento, di cui risulta legale rappresentante il sig Rummo Cosimi nato a Benevento il 23/07/1954 e residente in Benevento in via Filippo Raguzzini, n.10, è riconosciuta idonea alla produzione e al confezionamento presso il proprio stabilimento di alimenti arricchiti di vitamine e minerali, ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs del 27 gennaio 1992 n. 111, nella tipologia di:
 - a) alimenti per la prima infanzia- pasta secca di semola di grano duro addizionata di vitamine e minerali (Direttiva 2009/39/2009) ;
 - b) pasta di semola arricchita con vitamine per mercato USA, pasta alimentare all"uovo vitaminizzata per esportazione USA (ex Reg CE 1925/2006);

2. L'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Regione eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento sito in Contrada Ponte Valentino, della tipologia contemplata nel presente decreto e del responsabile del controllo qualità di tutto il processo produttivo;
3. Il “Riconoscimento” rilasciato al suddetto stabilimento con attribuzione dell'Approval number CE IT AIP150 24 è valido fino al permanere delle condizioni in base alle quali esso è stato concesso;
4. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 852/04 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale, svolto presso le imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE 882/04;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Ditta “”; all' A.S.L. Benevento ai fini dell'espletamento della predetta attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di alimenti addizionati di vitamine, minerali e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico;
6. di inviare per il seguito di competenza il presente atto alla Segreteria di Giunta “Registrazione Atti Monocratici”, al B.U.R.C., ai fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs n.33/2011-artt 26 e 27.

Dr. Mario Vasco

